



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
SONDRIO

Prot. n. 332/ 2016

Sondrio 18 febbraio 2016

Al Sig. Presidente del Tribunale
SEDE

Ai Sigg. Sostituti Procuratori
SEDE

Ai Sigg. Vice Procuratori Onorari
SEDE

Al Sig. Questore
SONDRIO

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
SONDRIO

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza
SONDRIO

Al Sig. Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato
SONDRIO

Alla Polizia Giudiziaria-Varie Aliquote
SEDE

Al Personale Amministrativo
SEDE

Linee guida in tema di applicazione dei Decreti legislativi 15 gennaio 2016, n. 7 e 15 gennaio 2016, n. 8 in materia di abrogazione di reati e di introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 e in materia di depenalizzazione a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Le presenti Linee - guida sono state elaborate all'esito dell' analisi dei provvedimenti legislativi e sulla base del confronto e dei contributi emersi nel corso di riunione dell'ufficio appositamente convocata con i Pubblici ministeri togati ed onorari.

Le Linee guida sono state elaborate necessariamente alla luce del contenuto complessivo dei provvedimenti organizzativi vigenti presso questa Procura e delle concrete modalità operative delineate all'interno del modello organizzativo vigente nell'assegnazione e nella gestione dei procedimenti .

Il presente provvedimento viene contestualmente inviato agli organi di Polizia giudiziaria esterni per i quali verrà altresì integrato con specifiche disposizioni all'esito di apposite riunioni con i singoli reparti provinciali.

Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 entrato in vigore il 6.2.2016 introduce in forza di delega legislativa disposizioni in materia di abrogazione di reati e di introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Il decreto dispone in primo luogo che siano abrogati i seguenti articoli del codice penale:

a) 485 falsità in scrittura privata;

b) 486 falsità in foglio firmato in bianco atto privato;

c) 594 ingiuria;

d) 627 sottrazione di cose comuni;

e) 647 appropriazione di cose smarrite.

L'abrogazione dei sopra indicati reati presenta oggettivi riflessi in ordine a eventuali contestazioni del delitto di ricettazione ex articolo 648 CP su beni provenienti da delitti abrogati (con riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 627 e 647) e del delitto di calunnia ex articolo 368 CP con riferimento alla falsa incolpazione della consumazione dei delitti oggetto di abrogazione.

Per quanto riguarda la contestazione del delitto di *ricettazione* tale effetto alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione sarà peraltro circoscritto alle sole condotte di ricettazione commesse successivamente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione con la soppressione dei reati presupposti e quindi dopo il 6 febbraio 2016 .

Per quanto riguarda il reato di calunnia, con particolare riferimento alla falsa incolpazione di appropriazione indebita di cosa smarrita, il meccanismo di abrogazione potrebbe avere effetto diretto sia nell'ipotesi di diretta imputazione di tale reato sia nell'ipotesi di falsa accusa di condotte di ricettazione su bene proveniente da condotta ex articolo 647 Cp.

Inoltre sono stati rimodulati dall'articolo 2 i seguenti reati nei termini indicati;

Modifiche al codice penale in materia di REATI di FALSO (art. 2)

Sono stati riformulati nei termini sotto indicati i seguenti reati di falso:

articolo 488 . *Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.* –

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.»;

Tali modifiche si pongono in correlazione con la abrogazione delle falsità in scrittura privata e della falsità sul foglio firmato in bianco privato

articolo 489, uso di atto falso

il secondo comma viene abrogato;

Si trattava dell'ipotesi dell'uso di atto falso in scrittura privata da parte di chi non sia concorso nella falsità. L'abrogazione è conseguente alla abrogazione della falsità in scrittura privata ex articolo quattro del cinque codice penale.

L'ipotesi di un uso di testamento olografo ovvero titolo di credito falso è separatamente disciplinata dalla modifica dell'articolo 491 codice penale

articolo 490: soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

il primo comma e' sostituito dal seguente: *«Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.»;*

il secondo comma e' abrogato;

Si aggiunge all'ipotesi di soppressione di atti pubblici l'ipotesi della soppressione di atti privati "qualificati" rappresentati dal testamento olografo e dai titoli di credito aggiungendo per queste ultime ipotesi il requisito ulteriore del dolo specifico.

Viene naturalmente eliminato il riferimento alla soppressione della scrittura privata vera.

Il richiamo contenuto nel capoverso dell'articolo 489 è stato soppresso essendo comunque il dolo specifico espressamente previsto nel primo comma dell'articolo 490 con riferimento alle scritture private qualificate del testamento olografo e dei titoli di credito.

articolo 491 documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena

È sostituito dal seguente:

«articolo 491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. - Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto e' commesso al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.»;

Stante l'abrogazione delle altre forme di falsità in scrittura privata l'ipotesi criminosa prevista dall'articolo in oggetto risulta essere figura autonoma di reato. In ordine al *quantum* della pena viene mantenuto il richiamo agli articoli 476 e 482.

articolo 491-bis e' sostituito dal seguente: «491-bis. Documenti informatici. - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.»;

La modifica della norma con l'eliminazione del riferimento alla falsità del documento informatico costituente scrittura privata è coerente con l'abrogazione della falsità in scrittura privata. Per quanto riguarda le scritture private costituite da testamento olografo e titoli di credito le stesse non possono avere formato informatico e di conseguenza non sono espressamente previsti quali oggetto nelle modalità di falsificazione informatica.

articolo 493-bis e' sostituito dal seguente: «493-bis. Casi di perseguibilità a querela. - I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

La modifica della norma con l'eliminazione dei riferimenti agli articoli 485, 486, 488, 489, è conseguente alle modifiche normative prima indicate. Si prevede la procedibilità a querela per tutti i reati indicati ad eccezione della falsificazione, soppressione e dell'uso riferito al testamento olografo

Altre modifiche al codice penale (art.2)

articolo 596 *Esclusione della prova liberatoria:*

1) al comma primo, le parole «dei delitti preveduti dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal delitto previsto dall'articolo precedente»;

2) al comma quarto, le parole «applicabili le disposizioni dell'articolo 594, primo comma, ovvero dell'articolo 595, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma»;

articolo 597 *Querela della persona offesa ed estinzione del reato*

all'articolo 597, comma primo, le parole «I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili» sono sostituite dalle seguenti: «Il delitto previsto dall'articolo 595 e' punibile»;

articolo 599 ritorsione e provocazione :

all'articolo 599:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Provocazione.»;

2) i commi primo e terzo sono abrogati;

3) nel secondo comma, le parole «dagli articoli 594 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»;

Le modifiche delle norme sopra indicate con l'eliminazione dei riferimenti al reato di ingiuria sono conseguente all'abrogazione del delitto in questione.

Modifiche al codice penale in materia di REATO di DANNEGGIAMENTO (art. 2)

Si premette che la delega è stata solo parzialmente esercitata dal legislatore delegato in quanto non sono stati oggetto di abrogazione, diversamente da quanto indicato dalla legge delega, alcune fattispecie delittuose e in particolare quelle ex art 631,632 e 633; inoltre in materia di danneggiamento la delega è stata esercitata non attraverso la soppressione del primo comma dell'articolo 635 ma attraverso una riformulazione della norma incriminatrice con la trasformazione dell'ipotesi circostanziali di cui al comma secondo in corrispondenti fattispecie autonome.

Queste le modifiche introdotte:

1) l'articolo 635 e' sostituito dal seguente: «635. Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal Giudice nella sentenza di condanna.»;

Con riferimento dunque all'ipotesi di danneggiamento di cui al primo comma nella nuova formulazione si è ritenuto mantenga rilievo penale la condotta posta in essere con violenza o minaccia ovvero in occasione dello svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (ipotesi questa aggiunta rispetto all'originaria formulazione) o con interruzione di pubblici servizi nonché sui beni indicati all'articolo 625 n° 7 CP stante la particolare pericolosità di tali condotte e in considerazione dell'intrinseca natura minacciosa delle stesse . Si è intervenuto altresì coerentemente con un aggravamento significativo dei limiti edittali della pena detentiva che aveva inizialmente un limite di un anno ed era alternativa alla pena pecuniaria.

Come già detto le ipotesi previste al secondo comma con riferimento ai danneggiamenti aventi ad oggetto particolari categorie di beni sono qualificabili come ipotesi autonome di reato punite con pena pari a quella indicata nel primo comma.

Il reato inoltre risulta procedibile d'ufficio analogamente a quanto previsto per le corrispondenti fattispecie originariamente ricomprese nel secondo comma dell'articolo 635 nella precedente stesura.

La scelta adottata dal legislatore delegato di riformulare nel suo complesso l' articolo 635 a fronte di una delega che prevedeva l'abrogazione del solo primo comma pone un problema di (mancato)coordinamento con l'articolo 4 lett a) decreto legislativo 28 agosto 2000 n° 274 in materia di competenza del Giudice di Pace individua la competenza del Giudice di Pace per il delitto previsto dall'articolo 635 primo comma CP. Si deve peraltro ritenere alla luce dell'originario contenuto della delega di abrogazione del primo comma che il delitto previsto dall'articolo 635 nella attuale stesura rimanga di competenza del Tribunale monocratico al pari delle fattispecie originariamente aggravate nella precedente stesura della norma incriminatrice.

La legge inoltre è intervenuta sugli articoli 635 bis, 635 ter , 635 quater con le seguenti disposizioni rese necessarie per coordinamento normativo con la nuova stesura dell'articolo 635 in cui non è più presente il riferimento alla circostanza sub numero 1.

m) l'articolo 635-bis, secondo comma, e' sostituito dal seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.»;

n) l'articolo 635-ter, terzo comma, e' sostituito dal seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.»

o) l'articolo 635-quater, secondo comma, e' sostituito dal seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.»;

p) l'articolo 635-quinquies, terzo comma, e' sostituito dal seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.».

L' applicazione ai fatti abrogati in sede penale delle nuove sanzioni pecuniarie civili

Le condotte oggetto di abrogazione in sede penale in forza degli articoli 3 e seguenti del decreto risultano sottoposti ad una nuova figura sanzionatoria costituita dalla sanzione pecuniaria civile.

Il legislatore prevede che i fatti previsti e tipizzati dall'articolo 4 obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.

La condizione è che tali condotte siano commesse dolosamente, previsione strettamente discendente dalla natura a sua volta dolosa delle condotte un tempo rilevanti in sede penale ed oggetto di abrogazione.

L'articolo 4 tipizza le condotte aventi rilievo civile ed indica i limiti minimi e massimi delle sanzioni.

L'articolo 5 detta a sua volta i criteri di commisurazione delle sanzioni da parte del Giudice civile stabilendo che l'importo della sanzione pecuniaria civile e' determinato dal Giudice tenuto conto dei seguenti criteri:

a) gravita' della violazione;

b) reiterazione dell'illecito;

c) arricchimento del soggetto responsabile;

d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;

e) personalita' dell'agente;

f) condizioni economiche dell'agente.

Gli articoli 6 e 7 del decreto fissano altresì rispettivamente i requisiti per la valutazione di reiterazione e di corrispondente indole delle violazioni civili e l'estensione delle sanzioni ai concorrenti nel fatto sanzionato civilmente.

L'articolo 8 detta le regole di competenza e la disciplina del procedimento per l'applicazione della sanzione civile.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano rispettivamente le norme i termini per il pagamento della sanzione, l'esclusione della possibile copertura assicurativa con riferimento alla sanzione

pecuniaria civile, la non trasmissibilità agli eredi degli obblighi di pagamento, e la destinazione delle somme corrisposte titolo di sanzione civile alla Cassa delle ammende.

Si prevede all'articolo 11 che con apposito decreto del Ministro della giustizia siano in seguito adottate le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all'articolo 6.

Di particolare rilievo le disposizioni transitorie dettate dall'articolo 12 con riferimento sia ai procedimenti pendenti che ai procedimenti definiti con provvedimento irrevocabile ove si prevede :

a) che le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

b) che se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il Giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il Giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Di conseguenza con riferimento ai procedimenti penali pendenti alla data del 6.2.2016 per i quali non sia intervenuta una sentenza o un provvedimento irrevocabile - stante la soluzione adottata dal legislatore in deroga alla previsione generale sull'efficacia della legge nel tempo indicata dall'articolo 11 delle preleggi - si dovrà procedere con riferimento alle originarie condotte di reato oggetto abrogazione totale o di modifica abrogatrice secondo le seguenti modalità :

1) in caso di procedimento pendente in fase di indagini preliminari il Pubblico Ministero richiederà tempestivamente l'archiviazione ex articolo 411 primo comma CPP perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato previo eventuale avviso alla persona offesa che ha richiesto ex art.408 cpp di essere informata in caso di richiesta di archiviazione.

L'esigenza di una richiesta in termini temporali ristretti è strettamente connessa agli interessi della persona offesa e alle possibilità di sollecita attivazione dell'eventuale giudizio in sede civile.

Si evidenzia al riguardo che il termine di prescrizione dell'illecito civile è quello quinquennale decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato e con applicazione delle cause interruttive di cui all'articolo 2943 c.c. comprendenti anche l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

Si dovrà provvedere alle richieste di dissequestro al Giudice in sede di richiesta di archiviazione con riferimento ai beni in sequestro conseguenti all'abrogazione dell'illecito penale fatti salvi i casi di confisca obbligatoria ai sensi dell'articolo 240 comma 2 numero 2 e fatti salvi i casi di ritenuta falsità di documenti che sono pertanto da ritenersi non dissequestrabili per coerenza con la previsione di cui all'articolo 537 comma 4 CPP dettata per la fase dibattimentale .

Ove il procedimento sia iscritto per più ipotesi di reato solo alcune delle quali oggetto di abrogazione si provvederà tempestivamente alla separazione degli atti.

2) in caso di procedimento per cui l'azione penale è stata esercitata e che è già pendente avanti al Giudice trova applicazione l'articolo 129 Cpp con l'obbligo di immediata declaratoria da parte del Giudice con la formula sopra indicata ed in tal senso dovrà essere formulata specifica richiesta da parte del Pubblico Ministero.

In caso di dibattimento pervenuto alla fase finale verrà naturalmente avanzata la richiesta di assoluzione ex articolo 530 primo comma CPP.

Si dovrà provvedere alle richieste con riferimento ai beni in sequestro conseguenti all'abrogazione dell'illecito penale fatti salvi i casi di confisca obbligatoria ai sensi dell'articolo 240 comma 2 numero 2. In forza della previsione di cui all'articolo 537 comma 4 CPP dovrà essere comunque richiesta la pronuncia di falsità del documento (ad esempio scrittura privata o foglio firmato in bianco falso).

3) in caso di procedimento per cui l'azione penale è stata esercitata, con riferimento esclusivo a reati oggetto di abrogazione, con decreto di citazione diretta ex articolo 550 CPP ovvero con citazione a giudizio per reati di competenza del Giudice di Pace ma in cui il procedimento non è ancora pervenuto al Tribunale o al Giudice di Pace essendo ancora giacente all'Ufficio Dibattimento per la formazione del fascicolo del Giudice o in attesa di fissazione della data si ritiene di procedere in tal modo:

1) preliminarmente l'Ufficio Dibattimento effettuerà una verifica sui procedimenti per ipotesi oggetto di abrogazione ancora in fase di lavorazione presso l'ufficio stesso;

2) l' Ufficio Dibattimento restituirà il fascicolo al PM titolare per le valutazioni in ordine alla piena applicabilità dell'ipotesi di abrogazione dell'illecito penale;

3) in caso di verifica positiva il Pubblico Ministero titolare disporrà la sollecita formazione del fascicolo per il dibattimento e la trasmissione dello stesso al Tribunale monocratico o al Giudice di pace con richiesta di pronuncia ex articolo 129 CPP.

Si deve rilevare come il decreto nulla preveda in ordine ai poteri del Giudice penale in caso di accoglimento della richiesta di proscioglimento / assoluzione ; in particolare nulla è detto in ordine ai poteri del Giudice penale di provvedere sul risarcimento del danno richiesto dall'eventuale parte civile e tantomeno sull'applicazione delle nuove sanzioni pecuniarie civili. Ovviamente tale elemento assume particolare rilievo in quanto, esclusa un'attivazione in tal senso da parte del Giudice penale all'esito della definizione in quella sede, l'eventuale persona offesa deve comunque attivare un nuovo giudizio in sede civile ai fini del risarcimento e e secondo le norme dettate dal decreto per l'applicazione delle sanzioni civili con conseguenti rischi di prescrizione dell'illecito civile.

Nel decreto legislativo numero 7 , come sottolineato anche in sede di relazione dell'Ufficio del massimario della Cassazione del 2 febbraio 2016 , difetta una previsione analoga a quella dettata dall'articolo 9 comma terzo decreto legislativo 15.1.2016 numero 8 in materia di depenalizzazione che prevede che il Giudice dell'impugnazione nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato decida sulla stessa ai soli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

In assenza di specifiche disposizione normativa si deve pertanto ritenere che questa Procura non possa fondatamente interloquire avanti al Giudice penale in sede di formulazione delle conclusioni in ordine agli interessi civili.

Va altresì evidenziato che il decreto in questione non contiene alcuna disposizione, a differenza di quanto disciplinato nel decreto relativo alla depenalizzazione, in ordine alla trasmissione da parte del Pubblico Ministero o del Giudice penale all'Autorità competente (in questo caso il Giudice civile) degli atti relativi a fatti oggetto di abrogazione incriminatrice.

Di conseguenza l'avvio del procedimento in sede civile per l'applicazione delle sanzioni civili è rimesso all'iniziativa della persona interessata ex articolo 2043 cc.

4) Per i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto che sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, come già visto , il legislatore dispone che il Giudice dell'esecuzione revochi la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotti i provvedimenti conseguenti provvedendo con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Si prevede che il Giudice dell'esecuzione provveda in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico Ministero e notificata all'interessato secondo un procedimento semplificato che prevede l'eventuale opposizione davanti allo stesso Giudice dell'esecuzione da parte del Pubblico Ministero e delle altre parti secondo la procedura prevista dall'articolo 666 c.p.p e con l'eventuale fissazione della camera di consiglio.

Essendo la materia dell'esecuzione delle sentenze in base al modello organizzativo vigente delegata al Procuratore il sottoscritto provvederà a gli incombenzi necessari e in particolare al monitoraggio tramite l'Ufficio Esecuzione degli eventuali casi di esecuzione di pene detentive conseguenti a condanne per reati oggetto di abrogazione per l'immediato invio al Giudice dell'esecuzione di richiesta di revoca della sentenza o del decreto nella parte relativa alla fattispecie abrogata e di adozione dei provvedimenti conseguenti in punto di esecuzione della pena.

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 entrato in vigore il 6.2.2016 introduce in forza di delega legislativa disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

La legge delega individuava la sfera applicativa della depenalizzazione in base a due criteri: uno di carattere formale in relazione al tipo di trattamento sanzionatorio e l'altro di carattere sostanziale in relazione alla valutazione di necessità di adeguamento sanzionatorio rispetto a una categoria di illeciti oggetto di originario trattamento sanzionatorio penale attraverso l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

In attuazione del primo criterio ed applicando la c.d "depenalizzazione cieca" con specifiche limitazioni (depenalizzazione di una serie di reati in conseguenza

dell'applicazione di una clausola generale) l'articolo 1 del Dlgs 8/2016 prevede che non sono più reato e sono soggette a sanzione amministrativa tutte le violazioni punite con la sola pena della multa o dell'ammenda.

In base al comma 2 tale disposizione si applica anche ai reati, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

Il comma 3 dello stesso articolo 1 esclude peraltro da tale previsione di depenalizzazione :

- 1) i reati puniti con pena pecuniaria contenuti nel Codice penale fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 (che depenalizza alcuni reati del Codice penale, v. infra)
- 2) quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto

Il decreto ha infatti individuato e inserito nell'allegato 1 un elenco delle leggi speciali, suddiviso per le varie materie, in base alla legge delega escluse dagli effetti della clausola di depenalizzazione per l'importanza dei beni giuridici tutelati.

Edilizia e urbanistica

1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
3. Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".

Ambiente, territorio e paesaggio

1. Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".
2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".
3. Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti".
4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi", limitatamente all'art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).
5. Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi".
6. Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose", limitatamente all'art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).
7. Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

8. Legge 26 aprile 1983, n. 136, recante norme sulla "Biodegradabilità dei detergenti sintetici".

9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare".

Alimenti e bevande

1. Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", limitatamente all'art. 4, comma 8.

2. Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante "Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari".

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

2. Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

3. Legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante "Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali", con riguardo alla violazione, sanzionata dall'art. 90, delle disposizioni di cui agli articoli 34, 39, limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente alla installazione di impianti per la distribuzione di aria condizionata nella sala nautica e nei locali della timoneria, 45, limitatamente ai locali destinati al lavoro, 66, limitatamente ai posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.

Sicurezza pubblica

1. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Giochi d'azzardo e scommesse

1. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante "Riforma delle leggi sul lotto pubblico".

Armi ed esplosivi

1. Legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento".

2. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

3. Legge 23 dicembre 1974, n. 694, recante la "Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili".

4. Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante "Modifiche al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili".

Elezioni e finanziamento ai partiti

1. Legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".

2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica".

4. Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".
5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente "Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale".
6. Legge 18 novembre 1981, n. 659, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici".
7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".
8. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo".
9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale".
10. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".
11. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".
12. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati".
13. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante "Norme per le elezioni dei Consigli provinciali".

Proprieta' intellettuale e industriale

1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Il comma 4 dello stesso articolo 1 esclude inoltre da tale previsione i reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286. (reati in materia di immigrazione e permanenza degli stranieri).

Giova rilevare che l' esclusione dalla depenalizzazione dei reati previsti dal codice penale, con le eccezioni che vedremo di seguito, non coincide con quanto previsto dalla legge delega che conteneva una clausola generale di depenalizzazione riferita a tutti i reati puniti con la sola pecuniaria senza alcuna distinzione tra ipotesi previste dal codice penale ed ipotesi previste dalle leggi speciali.

Nella relazione governativa al decreto si evidenzia da un lato che il legislatore delegante ha espressamente inserito nell'elenco dei reati da depenalizzare alcune fattispecie codicistiche punite con la sola pena pecuniaria con ciò manifestando di interpretare la clausola generale come non automaticamente operativa nei confronti delle fattispecie incriminatrici contenute ne Codice penale; dall'altro lato evidenziando che la generale depenalizzazione dei reati codicistici produrrebbe conseguenze asistematiche applicandosi per alcune ipotesi delittuose che riguardano oggetti giuridici di particolare delicatezza quali l'amministrazione della giustizia ed escludendo ipotesi contravvenzionali meno significative

In attuazione del secondo criterio ed applicando la c.d "depenalizzazione nominativa" (depenalizzazione di una serie di reati in conseguenza di una specifica indicazione) gli articoli 2 e 3 del Dlgs 8/2016 prevedono che non sono più reato e sono soggetti a

sanzione amministrativa alcuni fatti inizialmente qualificati come reati del codice penale e alcuni fatti reato previsti nella parte speciale.

Depenalizzazione di reati del codice penale (art 2)

Risultano depenalizzate alcune ipotesi di reato previste dal codice penale benchè originariamente sanzionate anche con pena detentiva.

Art. 527 atti osceni

Risulta depenalizzata l'ipotesi base dolosa.

1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;

Rimane reato l' ipotesi aggravata originariamente prevista al secondo comma della commissione del fatto all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori o per cui il pericolo che assistano i minori.

b) nel secondo comma, le parole «La pena e' aumentata da un terzo alla meta'» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.».

Alla luce della disciplina transitoria di cui all'articolo 8 che estende l'applicabilità della depenalizzazione ai fatti anteriori rispetto all'entrata in vigore della legge non decisi con provvedimento definitivo la commissione anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione di un fatto conforme alla previsione del primo comma determina l'applicazione di una sanzione amministrativa in luogo di quella penale.

Diverso problema attiene alla consumazione di un fatto rientrante nell'ipotesi di cui al secondo comma prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione e che per effetto della concessione di attenuanti sarebbe rientrato in base alla previsione codicistica originaria nella previsione sanzionatoria penale di cui al primo comma.

In tal caso applicando il giudizio di bilanciamento ex art.69 risulta più favorevole ex art 2 CP la disciplina anteriore in quanto il fatto risulta punito con la reclusione da tre mesi a tre anni mentre per effetto delle nuova disciplina in caso di concessione di attenuanti la condotta di cui al secondo comma risulta punibile con un massimo edittale di anni quattro e mesi sei di reclusione meno giorno.

Art. 528 pubblicazioni e spettacoli osceni

In questo caso risultano depenalizzate le ipotesi di cui al primo e secondo comma

All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

Mantengono invece rilevanza penale le condotte poste in essere con qualsiasi mezzo di pubblicità e la condotta consistente nel dare pubblici spettacoli teatrali e cinematografici osceni ovvero audizioni o recitazioni pubbliche oscene previste al terzo comma.

c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103».

ART 652 CP rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

Tale reato risulta integralmente depenalizzato :

a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;

b) nel secondo comma, le parole «e' punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000».

ART 661 CP abuso della credulità popolare

Tale reato risulta integralmente depenalizzato :

All'articolo 661 del codice penale, le parole «e' punito» sono sostituite con le seguenti: «e' soggetto» e le parole «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».

ART 668 CP rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

Tale reato risulta integralmente depenalizzato .

All'articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;

b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».

ART 726 CP atti contrari alla pubblica decenza

Tale reato risulta integralmente depenalizzato

L'articolo 726 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».

Depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali (art 3)

Di seguito sono riportate le ipotesi depenalizzate contenute nelle leggi speciali.

Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234 (Disposizioni riguardanti l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 8 (sospensione e revoca delle licenze) , primo comma, in fine, dopo la parola «reato» sono aggiunte le seguenti: «, o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»;
- b) all'articolo 11 (costruzione e commercio di materiale radioelettrico in assenza di licenza rilasciata dal Ministero delle comunicazioni):
 - 1) al primo comma, le parole «reato piu' grave, con una ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 o con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
 - 2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.»;
 - 3) al terzo comma dell'articolo 11, le parole «Si fa luogo alla confisca, a termini del Codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»;
- c) l'articolo 12 e' abrogato (facoltà per gli Uff.li e d Ag.ti di PG di procedere a perquisizione e sequestro) .

Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Disposizioni riguardanti l'abusiva concessione in noleggio in materia di diritto d'autore), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 171-quater (concessione in uso a qualunque titolo , originali , copie o supporto lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore) , primo comma, le parole «piu' grave reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;
- b) all'articolo 171-sexies, comma 2 (confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere il reato , nonché dei supporti audiovisivi , fonografici , informatici o multimediali abusivamente duplicati , riprodotti , ceduti , commerciati ecc.) le parole «e 171-ter e 171-quater» sono sostituite dalle seguenti: «171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater».

All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506 (Omessa denuncia della detenzione di beni mobili o immobili che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano da qualsiasi organo amministrativo o politico), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «e' punito con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
- b) le parole «la pena e' dell'arresto non inferiore a tre mesi o dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».

All'articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329 secondo comma (Omesso ripristino del contrassegno di una macchina di cui sia stato alterato , cancellato o reso inservibile da altri - Omessa comunicazione al cancelliere del Tribunale indicato nel contrassegno , dell'alterazione , cancellazione o intervenuta irriconoscibilità),

le parole «e' punito con la pena dell'ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».

L'articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Installazione o esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione in assenza della concessione ministeriale),

e' sostituito dal seguente: «All'installazione o all'esercizio di impianti in mancanza di concessione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,

e' sostituito dal seguente: «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre

anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».

All'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Mancata osservanza delle prescrizioni e delle garanzie cui l'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico è subordinata),

le parole «e' punito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000».

Fattispecie aggravate punite con pena detentiva in caso di depenalizzazione dell'ipotesi base . Trasformazione in fattispecie autonome di reato

In base all'art 1 comma 2 , come visto, la depenalizzazione si applica anche ai reati in esso previsti puniti con pena pecuniaria che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono per il legislatore da ritenersi fattispecie autonome di reato.

La previsione appare particolarmente opportuna e risponde all' esigenza illustrata in sede di redazione degli schemi di decreti delegati di eliminare ogni incertezza sulla sorte delle fattispecie aggravate evitandone la caducazione per effetto della depenalizzazione dell'illecito penale base o all'opposto il mantenimento in forma aggravata rispetto l'ipotesi base costituenti mero illecito amministrativo con conseguente attribuzione al meccanismo di bilanciamento da parte del Giudice degli effetti in ordine alla sussistenza o meno della fattispecie di rilievo penale.

Peraltro il passaggio della fattispecie penale dalla struttura circostanziale a quella di fattispecie autonoma di reato comporta alcune conseguenze di diretta evidenza:

- in ordine alla sussistenza ed ai requisiti dell'elemento soggettivo tutti gli aspetti costitutivi della fattispecie rientrano nella disciplina prevista dall'articolo 42 codice penale e devono essere investiti in particolare per quanto riguarda i delitti dal requisito del dolo o solo in caso di espressa previsione dall'elemento della colpa;
- sull'individuazione del luogo del tempo di consumazione del reato con i conseguenti effetti in punto di prescrizione;
- sulla disciplina per i concorrenti nel reato desumibile non dall'articolo 118 codice penale ma dagli articoli 110 a 117 codice penale

Fattispecie aggravate escluse dalla depenalizzazione e integrate dalla ripetizione della condotta costituente illecito amministrativo

L'ipotesi è espressamente disciplinata dall'articolo 5 del decreto che prevede che quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva e' da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

Anche in questo caso la specifica disciplina è dettata da un'esigenza in parte analoga rispetto a quanto analizzato nel punto precedente ovvero sia dall'esigenza di evitare che il venir meno della rilevanza penale dell'ipotesi base riverberi i suoi effetti anche sulla fattispecie aggravata qualificata dalla reiterazione delle condotte delle ipotesi base. Ovviamente il riferimento alla recidiva rispetto a condotte di rilievo amministrativo è improprio dovendo correttamente parlarsi di reiterazione di condotte.

La relazione ministeriale fa riferimento a titolo esemplificativo all'articolo 116 comma 15 del Codice della strada che sanziona con la sola pena pecuniaria la condotta di guida senza patente e che prevede nella seconda parte la pena dell'arresto fino a un anno nel caso di recidiva nel biennio.

È stato rilevato in vari commenti la sussistenza di possibili profili di incostituzionalità rispetto ad una previsione incriminatrice costruita esclusivamente sulla reiterazione di condotte oggettive aventi rilievo solo quale illecito amministrativo per quanto reiterato.

Ma soprattutto occorre determinare quando vi sia reiterazione nelle condotte-base aventi rilievo amministrativo e in che modo tale reiterazione debba essere accertata posto che da tale accertamento discende la valutazione sulla sussistenza di una condotta avente ancora rilievo penale con la conseguente necessità che tale elemento sia adeguatamente tipizzato.

Stante il rinvio generale contenuto nell'articolo 6 del decreto con riferimento al procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto stesso alle disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle sezioni I e II della legge 24 novembre 1981 numero 689 si ritiene che rivesta funzione centrale l'articolo 8 bis della legge 689-1981 ai fini di determinare la reiterazione delle violazioni amministrative.

Tale norma prevede che " salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. La reiterazione è specifica se è violato la medesima disposizione".

Tali violazioni possono essere accertate anche con un unico provvedimento esecutivo e ai sensi del comma 2° dell'articolo 8 bis citato costituiscono violazione della medesima indole le violazioni della medesima disposizione e le violazioni di disposizioni diverse che per la natura dei fatti che li costituiscono o per la modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

Sempre nella medesima disposizione è peraltro previsto che la reiterazione non opera se le violazioni successive alla prima sono commesse in tempi ravvicinati e sono riconducibili ad una programmazione unitaria.

Si deve pertanto ritenere che sussista nel senso sopra indicato "recidiva" nell'illecito amministrativo quando venga commessa nell'arco temporale del quinquennio un'altra violazione della stessa indole rispetto quella precedentemente accertata con provvedimento esecutivo, violazione che non sia collegata alla precedente la programmazione unitaria.

È evidente sulla base di queste osservazioni che al Giudice penale ai fini dell'applicazione della sanzione penale alle condotte che si caratterizzano per reiterazione dell'illecito amministrativo siano rimesse valutazioni non certamente agevolate in ordine ai presupposti della cosiddetta reiterazione amministrativa sia in ordine alla natura dell'indole delle condotte sia in ordine all'assenza di programmazione unitaria sia in ordine alla eventuale rivalutazione su quest'ultimo punto anche rispetto a provvedimenti divenuti esecutivi.

Da ultimo posto che la reiterazione presuppone una prima condotta avente rilievo amministrativo "accertata con provvedimento esecutivo" si deve valutare se oltre all'atto di applicazione della sanzione amministrativa divenuto definitivo per assenza di impugnazione o non più impugnabile possa essere parificata l'ordinanza ingiunzione prevista dall'articolo 18 legge 689-1981 posto che ai sensi del comma 7 tale ordinanza costituisce titolo esecutivo. La soluzione potrebbe essere in termini positivi posto che l'articolo 8 bis fa riferimento genericamente a un provvedimento esecutivo di accertamento della violazione quale è una ordinanza ingiunzione non opposta.

Questa Procura riterrà integrato il presupposto del reato costituito dalla reiterazione di un illecito amministrativo-base inserito nella depenalizzazione ex DLVO 8/2015 allorché:

-il primo illecito amministrativo abbia le caratteristiche indicate nell'articolo 8 bis della legge 689-1981 (medesima indole e assenza di programmazione criminosa rispetto all'ulteriore condotta) ;

- sia accertato con provvedimento esecutivo che determini una sanzione amministrativa prevista dal DLVO 8/2015;

- il nuovo reato sia stato commesso entro cinque anni dalla esecutività del provvedimento sull'illecito amministrativo ;

Si dovrà peraltro ritenere integrato il requisito della reiterazione in caso di consumazione dell'illecito amministrativo nei termini sopra indicati (medesima indole ed assenza di programmazione criminosa) entro cinque anni dal passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per reato successivamente depenalizzato stante la sostanziale omogeneità della situazione quanto al rilievo della reiterazione della condotta illecita .

L'articolo 4 disciplina le sanzioni amministrative accessorie prevedendo che in caso di reiterazione specifica di una delle violazioni indicate, l'Autorità amministrativa competente, con l'ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi.

Trattasi delle seguenti violazioni:

contravvenzione ex articolo 668 codice penale - rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 abusivo concessione di noleggio con il muso di prodotti coperti dal diritto d'autore ovvero abusiva attività di copia audio video di prestazioni artistiche

articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

Autorita' competenti in sede amministrativa

Le autorità competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative sono individuate all'articolo 7 del decreto.

Per le violazioni di cui all'articolo 1, e quindi per le violazioni relative a fatti non previsti dal Codice penale sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l'autorità individuata a norma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le violazioni depenalizzate per fatti originariamente previsti dal codice penale di cui all'articolo 2, è competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il Prefetto.

Per le violazioni specificamente indicate all'articolo 3, sono competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:

- a) le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative già indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
- c) l'autorità Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- d) il Prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate all'articolo 3.

La disciplina transitoria

Di particolare rilievo nella costruzione complessiva del decreto è la disciplina transitoria dettata dal combinato disposto degli articoli 8 e 9.

La disciplina appare modellata sulle linee del precedente provvedimento di depenalizzazione DLVO 507-1999.

A) fatti commessi sino al 5 febbraio 2016 non coperti da giudicato a quella data

Come anticipato il legislatore delegato ha previsto all'articolo 8 comma 1 che le disposizioni del decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (e quindi sino al 5.2.2016), sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Il principio generale è dunque quello dell'applicazione retroattiva delle norme di depenalizzazione salvo il limite del giudicato o comunque della irrevocabilità del provvedimento.

In assenza di tale specifica previsione infatti alla luce dei principi dettati dell'articolo 2 del codice penale e dell'articolo 1 della legge 689-81 statuente il principio di legalità anche in materia di illeciti amministrativi e dell'interpretazione della Suprema Corte (vedi sentenza Cassazione Sezioni unite 25457-2012) per i fatti anteriori al 6 febbraio 2016 e successivamente ricompresi astrattamente nel provvedimento di depenalizzazione non vi sarebbe stata applicazione né di una sanzione di tipo penale né di una sanzione amministrativa con evidenti riflessi di compatibilità costituzionale rispetto alla disciplina per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore delle norme di depenalizzazione e sanzionati in sede amministrativa.

In base all'articolo 8 comma terzo 3 ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto per cui vi è applicazione retroattiva delle norme in materia di depenalizzazione il legislatore ha comunque previsto dei temperamenti in materia di determinazione della sanzione amministrativa :

-non puo' essere infatti applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

- a tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

B) fatti commessi sino al 5 febbraio 2016 coperti da giudicato di condanna a quella data

Per i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto e che risultano definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il Giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Il Giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. È quindi previsto che il Giudice dell'esecuzione provveda attraverso un provvedimento *de plano* e dunque attraverso un procedimento semplificato che prevede la comunicazione alle parti.

Per "adozione di provvedimenti conseguenti" non deve naturalmente intendersi la trasmissione da parte dell'Autorità giudiziaria all'Autorità amministrativa dei relativi atti stante il limite del giudicato previsto dall'articolo 8 comma 1 che precluderebbe comunque l'applicazione di sanzioni amministrative.

Per quanto attiene l'eventuale sorte delle **pene accessorie e della confisca** inizialmente adottate con il provvedimento di condanna si segnala il silenzio del decreto che nulla dispone specificamente nell'ipotesi di revoca del provvedimento esecutivo (a differenza di quanto previsto nell'articolo 101 del precedente provvedimento di depenalizzazione DLVO 507 1999 che prevedeva comunque che rimanessero salve la confisca nonché le pene accessorie nei casi in cui questi ultimi fossero applicabili alle violazioni depenalizzate).

Si ritiene che la norma di riferimento sia costituita dall'articolo 41 legge 689-1981, richiamabile in base al disposto dell'articolo 6 del decreto, laddove all'ultimo capoverso si prevede che rimangano salve le pene accessorie e la confisca disposte con sentenza divenuta irrevocabile o con decreti divenuti esecutivi nei casi in cui le stesse risultino applicabili a norma dell'articolo 20 della legge di depenalizzazione del 1981.

Si richiamano le considerazioni svolte trattando della disciplina di abrogazione dei reati in ordine alle eventuali iniziative della Procura nei confronti del Giudice dell'esecuzione in ordine alle declaratorie sopra indicate.

La disciplina della trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa (articolo 9) per i fatti oggetto di disciplina transitoria

In stretta correlazione con la disciplina transitoria sopra indicata sub art 8 comma 1 il decreto disciplina all'articolo 9 le modalità di trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa da parte dell'Autorità giudiziaria per i procedimenti /processi pendenti assoggettabili alle norme di depenalizzazione per effetto della normativa transitoria.

La disciplina appare sostanzialmente modellata anche in questo caso sulle linee del precedente provvedimento di depenalizzazione DLVO 507-1999.

A questo riguardo bisogna distinguere secondo che sia stata esercitata o meno l'azione penale in tali procedimenti.

a) Procedimenti per cui non è stata esercitata l'azione penale alla data del 6.2.2016

In tali casi il decreto prevede che l'Autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disponga la trasmissione all'Autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

E quindi occorre ulteriormente distinguere:

a1) Procedimenti per cui non è stata esercitata l'azione penale per reati prescritti o estinti per altra causa

Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il decreto prevede che il Pubblico Ministero richieda l'archiviazione a norma del codice di procedura penale (eventualmente anche con richieste formulate con elenchi cumulativi di procedimenti, ipotesi sicuramente scarsamente verificabili in concreto alla luce delle dimensioni della depenalizzazione) e quindi formuli direttamente richiesta di archiviazione ex articolo 411 cpp al GIP ovvero richiesta di archiviazione al Giudice di pace ex art 17 DLVO 274/2000. Stante la dizione letterale della norma si deve ritenere che l'adozione di tale modalità che prevede la prevalenza della definizione con richiesta di archiviazione sia da limitare esclusivamente alle archiviazioni richieste per prescrizione o comunque estinzione del reato per qualsiasi altra causa e non per le altre ipotesi di archiviazione previste dall'articolo 411 cpp (e richiamate dall'art 17 DLVO 274/200). In particolare non è estendibile tale meccanismo rispetto a una possibile definizione del procedimento con richiesta di archiviazione ex articolo 411 comma 1 bis con declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto che presuppone comunque il rilievo penale del fatto stesso.

Stante il chiaro tenore letterale dell'articolo 9 comma 1 in tali casi di archiviazione per estinzione del reato non vi sarà trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa posto che tale trasmissione è esclusa nell'ipotesi di declaratoria di prescrizione o estinzione del reato.

a2) Procedimenti per cui non è stata esercitata l'azione penale per reati che non siano prescritti o estinti per altra causa

In questo caso è previsto l'obbligo di trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa da parte dell'Autorità giudiziaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

In base all'articolo 9 comma secondo per i procedimenti nei quali l'azione penale non è stata ancora esercitata l'obbligo di trasmissione è posto espressamente a carico del Pubblico Ministero.

Il termine di trasmissione non è dotato di sanzione e quindi deve essere ritenuto ordinatorio. Ciò nonostante questa Procura provvederà a trasmettere i relativi atti nel termine di legge dei 90 giorni compatibilmente con quanto di seguito previsto.

Si dovrà ritenere non esercitata l'azione penale anche in tutti i casi in cui non sia stato ancora sottoscritto da parte del Pubblico Ministero il decreto di citazione diretta e il decreto di citazione avanti al Giudice di Pace benchè materialmente predisposto. In tal caso il procedimento dovrà essere restituito dall'Ufficio Dibattimento o dalla singola segreteria del PM al PM titolare per le determinazioni conseguenti.

Il decreto prevede che nel caso di procedimento iscritto la trasmissione all'Autorità amministrativa sia annotata da parte del Pubblico Ministero nel registro notizie di reato; posto che le iscrizioni presso questa Procura sono disposte in termini solleciti (nel giro di due-tre giorni dalla ricezione della notizia di reato) e che comunque tutti i procedimenti vengono tempestivamente iscritti conseguirà automaticamente anche l'aggiornamento in tal senso del relativo registro .

Si provvederà dunque come previsto ad annotare sempre sul registro SICP da parte della segreteria dei Pubblici Ministeri l'avvenuta trasmissione degli atti da parte di quest'ufficio all'Autorità amministrativa.

Si sottolineano due aspetti di particolare rilievo nell'interpretazione ed applicazione della legge:

1) il decreto non indica le modalità di definizione con un provvedimento conclusivo dell'indagine o comunque di definizione del procedimento penale (con richiesta di archiviazione al Gip o al Giudice di pace o con auto archiviazione del Pubblico Ministero nell'ambito di fascicolo a mod.45); per un fatto depenalizzato oggetto di successiva trasmissione all'Autorità amministrativa. Prevede, come precedentemente detto, una richiesta di archiviazione in sede penale solo in relazione all'ipotesi particolare di estinzione del reato, ipotesi nella quale non vi è alcuna trasmissione del procedimento all'Autorità amministrativa.

Dal che si dovrebbe desumere che il procedimento penale per cui non è stata esercitata l'azione penale risulta "definito" secondo il legislatore delegato con la mera trasmissione all'Autorità amministrativa e con la correlativa annotazione nel registro delle iscrizioni di notizie di reato.

2) Il decreto nulla prevede in ordine alle modalità di trasmissione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria quindi anche da parte della Procura all'Autorità amministrativa in particolare non precisa se gli atti devono essere trasmessi in originale o in copia all'Autorità amministrativa competente.

In ordine al primo punto ed alla gestione del procedimento penale già iscritto per un fatto commesso anteriormente all'entrata in vigore della legge ma per cui operi la depenalizzazione si pongono una serie di alternative in connessione alla trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa:

- 1) Il procedimento penale già iscritto a modello 21 o 21 bis viene trasmesso in originale (o subordinatamente in copia) all'Autorità amministrativa previa annotazione della trasmissione al registro notizie di reato senza alcun provvedimento di definizione del procedimento in sede penale. Trattasi di soluzione *prima facie* coerente con il dettato normativo ma che determina "l'esaurirsi" di un procedimento penale senza un corrispondente provvedimento di definizione sia pure in fase di indagine;
- 2) Il procedimento penale già iscritto a modello 21 o 21 bis viene trasmesso in copia all'Autorità amministrativa sempre previa annotazione della trasmissione a registro notizie di reato; successivamente il procedimento viene passato a modello 45 (fatti non costituenti notizia di reato) e viene disposta l'archiviazione direttamente dal Pubblico Ministero (con visto da parte del Procuratore)
- 3) Il procedimento penale già iscritto a modello 21 o 21 bis rimane iscritto a Mod 21 o 21 BIS e viene presentata da parte del Pubblico Ministero richiesta di archiviazione al Gip ex articolo 411 c.p.p o al GDP ex art 17 DLVO 274/2000 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato costituendo illecito amministrativo. Successivamente alla decisione da parte del Giudice di accoglimento della richiesta di archiviazione verrà disposto direttamente dal Giudice ovvero dal Pubblico Ministero l'invio degli atti all'Autorità amministrativa sempre previa annotazione della trasmissione a registro notizie di reato.

Tale ultima soluzione pur nel silenzio della legge appare preferibile e maggiormente coerente dal punto di vista sistematico. Tale modalità infatti consente di definire formalmente il procedimento penale con un provvedimento conclusivo emesso dal

Giudice e quindi a seguito di un controllo giurisdizionale sulla effettiva sussistenza dei presupposti per la depenalizzazione del fatto . Trattasi inoltre di modalità definitiva che per inciso meglio tutela la posizione della eventuale persona offesa e il relativo contraddittorio anche davanti all'Autorità giudiziaria, in quanto la persona offesa verrà avvisata della presentazione della richiesta di archiviazione ove abbia formulato richiesta in tal senso. A ciò si aggiunga che l'esistenza di una decisione in sede giurisdizionale sulla depenalizzazione del fatto oggetto del procedimento contribuisce ad una migliore definizione dei rapporti e dei poteri di intervento dell'Autorità amministrativa.

Quanto alle modalità di trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa posto che il procedimento penale in fase di indagine trova una naturale conclusione e si definisce con i provvedimenti di archiviazione emessi dal Giudice a seguito delle determinazioni del Pubblico ministero in ordine al non esercizio dell'azione penale appare coerente la trasmissione all' Autorità amministrativa di copia degli atti del procedimento mantenendosi l'originale presso quest'ufficio per il successivo inoltro all'Archivio.

Si dispone pertanto che per tali procedimenti:

a)il Pubblico Ministero titolare del procedimento formuli richiesta di archiviazione al Gip ex articolo 411 c.p.p o al GDP ex art 17 DLVO 274/2000 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato costituendo illecito amministrativo previo eventuale avviso ex art 408 cpp alla persona offesa.

b)successivamente alla decisione da parte del Giudice di accoglimento della richiesta di archiviazione, una volta restituiti gli atti al Pubblico Ministero titolare del procedimento questi disporrà l'invio degli atti in copia all'Autorità amministrativa previa annotazione della trasmissione a registro notizie di reato, disponendo quindi la trasmissione del fascicolo in originale all'Archivio.

In relazione a quanto disposto stante il termine ordinatorio dei 90 giorni per l'invio degli atti alla Autorità amministrativa si raccomanda un sollecito inoltro delle richieste di archiviazione al Giudice al fine di consentire l'adempimento della previsione di legge o comunque un invio in tempi contenuti degli atti all'Autorità competente.

b)Procedimenti per cui è stata esercitata l'azione penale alla data del 6.2.2016

Trattasi di ipotesi espressamente disciplinata dall'articolo 9 comma 3 del decreto di depenalizzazione e che rimette integralmente al Giudice i compiti di declaratoria della sussistenza dell'ipotesi di depenalizzazione e i doveri conseguenti in ordine alla trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa.

"Se l'azione penale e' stata esercitata, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il Giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili".

La procedura risulta ulteriormente semplificata rispetto a quanto previsto dall'articolo 103 comma 3 DLVO 507-1999 che pure prevedeva una pronuncia in camera di consiglio in quanto nel decreto in oggetto non è previsto a differenza della precedente disposizione che il Giudice pronunci la relativa sentenza " *ove l'imputato o il Pubblico Ministero non si oppongono*".

Alla luce del chiaro dettato normativo e della centralità del ruolo del Giudice in punto di pronuncia sulla depenalizzazione ove sia stata già esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero e quindi in tutti i casi in cui sia stato firmato da parte del Pubblico Ministero il decreto di citazione diretta e il decreto di citazione avanti al Giudice di pace l'Ufficio Dibattimento, ove non sia stato ancora formato, provvederà tempestivamente a formare il fascicolo del dibattimento e a inoltrarlo al Giudice competente per le relative determinazioni e per la pronuncia giudiziale a seguito di depenalizzazione del reato.

Adempimenti della Polizia Giudiziaria con riferimento all'ipotesi di reato depenalizzate

a) fatti depenalizzati commessi a partire dal 6.2.2016

Per l'ipotesi in cui non sussistano dubbi da parte della Polizia giudiziaria in ordine all'accertamento di un fatto o di più fatti tutti oggetto di depenalizzazione ovvero la denuncia di tali condotte da parte del privato avanti alla Polizia giudiziaria **la stessa non dovrà trasmettere alcuna Comunicazione di reato a questa Procura.**

Ove la Polizia Giudiziaria abbia appreso notizia in un unico contesto oltre che di fatti depenalizzati anche di condotte che mantengono rilievo penale provvederà naturalmente ad inoltrare per questi ultimi la relativa Comunicazione di reato segnalando eventualmente anche i fatti aventi semplice natura di illecito amministrativo se ritenuti utili ai fini della complessiva descrizione della vicenda.

La Polizia giudiziaria solo ed esclusivamente nel caso in cui possano sussistere dubbi interpretativi in ordine alla sussistenza di un illecito amministrativo provvederà ad interessare preventivamente il Procuratore (o il Pubblico Ministero di turno) in caso di valutazioni su atti urgenti da convalidare al fine di valutare la corretta qualificazione del fatto.

Nell'ipotesi , a questo punto residuale, di una trasmissione di annotazione di Pg relativa ad ipotesi depenalizzata l'annotazione verrà iscritta dal Procuratore al modello 45 e sarà oggetto di assegnazione secondo criteri automatici in base al modello organizzativo vigente per la successiva emanazione da parte del Pubblico Ministero titolare di provvedimento di auto archiviazione previa visto da parte del Procuratore.

In tale ultimo caso all'esito della definizione da parte del Pubblico Ministero lo stesso provvederà a trasmettere copia degli atti del procedimento mod 45 e del relativo provvedimento di auto archiviazione alla Polizia giudiziaria per il successivo inoltro degli atti da parte della stessa alla competente Autorità amministrativa.

a) fatti depenalizzati commessi prima del 6.2.2016

Come già detto il legislatore delegato ha previsto che le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (e quindi sino al 5.2.2016), sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Alla luce di tale disposizione la Polizia Giudiziaria con riferimento tali fatti procederà in modo esattamente corrispondente a quanto indicata al punto precedente per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore del decreto di depenalizzazione. Analogamente non dovranno essere trasmesse di comunicazioni di notizie di reato/annotazioni di PG neppure collegate a denunce da parte di privati fatti salvi i casi problematici o dubbi da sottoporre preventivamente al Procuratore o al Pubblico Ministero di turno in caso di valutazioni su atti urgenti da convalidare.

Denunce, querele ,esposti, segnalazioni da parte di privati

Da ultimo per quanto riguarda le querele, denunce, segnalazioni, esposti depositati o comunque provenienti direttamente in Procura da privati personalmente o tramite il difensore aventi ad oggetto fatti illeciti rientranti nel provvedimento di depenalizzazione commessi anteriormente o successivamente al 6.2.2016 tali atti verranno iscritti dal Procuratore a modello 45 e saranno oggetto di assegnazione secondo criteri automatici in base al modello organizzativo vigente per la successiva emanazione da parte del Pubblico Ministero titolare di provvedimento di auto archiviazione previa visto da parte del Procuratore.

All'esito della definizione da parte del Pubblico Ministero lo stesso provvederà a trasmettere copia degli atti del procedimento mod 45 e del relativo provvedimento di auto archiviazione alla competente Autorità amministrativa.

Di seguito un elenco dei principali reati depenalizzati in base alla cosiddetta "depenalizzazione cieca" ex art 1 DLVO n 8/2016

PRINCIPALI ILLECITI DEPENALIZZATI

1 Legge 152/2001, art. 17, c. 2 Violazioni sulla mediazione

2 Dlgs 198/2006, art. 27, c. 1 Discriminazione accesso sul lavoro

3 Dlgs 198/2006, art. 27, c. a 2, lettera a Discriminazione accesso sul lavoro per motivi legati alla famiglia

4 Dlgs 198/2006, art. 27, c. a 2, lettera b Discriminazione di genere sul lavoro

5 Dlgs 198/2006, art. 27, c. 3 Discriminazioni in sede di tirocinio, formazione, orientamento

- 6 Dlgs 198/2006, art. 28, c. 1 Discriminazione retributiva
- 7 Dlgs 198/2006, art. 28, c. 2 Discriminazione di genere nei sistemi di classificazione professionale
- 8 Dlgs 198/2006, art. 29 Discriminazione di genere nella carriera
- 9 Dlgs 198/2006, art. 30, c. 1 Parità di genere nei limiti di età per il pensionamento
- 10 Dlgs 198/2006, art. 30, c. 3 Parità di genere nelle condizioni per gli assegni familiari
- 11 Dlgs 198/2006, art. 30, c. 4 Parità di genere nelle condizioni per le prestazioni ai superstiti
- 12 Dpr 231/2006, art. 5 Strutture autorizzate a collocamento e mediazione della gente di mare
- 13 Dlgs 276/2003, art. 18, c. 1, prima parte come modificato dal Dlgs 251/2004 Esercizio non autorizzato di somministrazione lavoro
- 14 Dlgs 276/2003, art. 18, c. 1, seconda parte come modificato dal Dlgs 251/2004 Esercizio non autorizzato di agenzia di intermediazione senza scopo di lucro
- 15 Dlgs 276/2003, art. 18, c. 1, terza parte come modificato dal Dlgs 251/2004 Esercizio non autorizzato di agenzia di ricerca, selezione e supporto del personale con scopo di lucro
- 16 Dlgs 276/2003, art. 18, c. 1, terza parte come modificato dal Dlgs 251/2004 Esercizio non autorizzato di agenzia di ricerca, selezione e supporto del personale senza scopo di lucro
- 17 Dlgs 276/2003, art. 18, c. 2, come modificato dal Dlgs 251/2004 Utilizzatore somministratori non autorizzati
- 18 Dlgs 276/2003, art. 29, c. 1 Contratto di appalto che maschera la somministrazione
- 19 Dlgs 276/2003, art. 30, c. 1 Distacco irregolare dei lavoratori
- 20 Legge 686/1961, art. 1, c. 2 e art. 2, c. 2 Obbligo assunzione massaggiatore o fisioterapista cieco per le case di cura
- 21 Legge 686/1961, art. 6, c. 1 Obbligo comunicazioni finalizzata all'assunzione per case di cure e stabilimenti termali su massaggiatori o massofisioterapisti
- 22 Legge 686/1961, art. 6, c. 2 Mancata comunicazione di variazione dipendenti nei casi precedenti
- 23 Legge 12/1973, art. 33, c. 5 Fornitura di dati e documenti scientemente errati da parte di agenti di commercio
- 24 Dm 1° gennaio 1953. Legge 1122/1955, art. 12, c. 5 Dichiarazioni false o atti fraudolenti per la previdenza o l'assistenza dei giornalisti

25 Dl 663/1979, art. 1, c. 11, convertito dalla legge 331/1980 Azioni finalizzate a ottenere maternità o malattia non spettanti

26 Dl 463/1983, art. 2, c. 1 bis, convertito dalla legge 638/1983 Omesso versamento ritenute contributive entro i 10.000 euro

27 Legge 296/2006, art. 1, c. 1172 (Dl 463/1983, art. 2, c. 1 bis, convertito dalla legge 638/1983) Omesso versamento ritenute previdenziali nel settore agricolo

28 Legge 183/2010, art. 39, (Dl 463/1983, art. 2, c. 1 bis, convertito dalla legge 638/1983) Omesso versamento ritenute previdenziali per co.co.co. e lavoratori a prog.

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Claudio GITTARDI

